



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 16/03/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 2 marzo 2011, n. 77

Autorizzazione Unica relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 3,6 MW e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso denominato "Cifaldi" da realizzarsi nel Comune di Manfredonia (FG) località "Macchia Rotonda", ai sensi dei comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Satel Renewable S.r.l., con sede legale in Zona ASI - Località Incoronata - Foggia.

Il giorno 2 Marzo 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l' Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata

nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

la Società Satel Renewable srl, con nota prot. n. 1673 del 19.02.2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 3,6 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Manfredonia denominato "Cifaldi";

il Servizio Energia, Reti ed Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. AOO_046 n.13228 del 2/12/2009, comunicava di aver formalmente avviato il procedimento agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

il Servizio Energia, Reti ed Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 2201 dell'11.02.2010, convocava la conferenza di servizi per il giorno 11 marzo 2010;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n.8131 del 17.02.2010 e nota allegata prot. n.3437 del 26.01.2010, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse da ubicare nel territorio del Comune di Manfredonia;

- Ministero dello Sviluppo Economico - UNIMIG - Ufficio 7 con nota prot. 1147 del 04/03/2010 con nota allegata prot. 583 del 04.02.2010 esprime nulla osta di competenza;

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata di Foggia con nota prot. 4996 del 08/03/2010, rilascia parere favorevole alla realizzazione dell'impianto.

- Autorità di Bacino della Puglia - prot. n.2600 del 09/03/2010, esprimeva, per quanto di competenza, che i lavori relativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico sono compatibili con le previsioni del P.A.I.;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 213 del 15.01.2010, rilascia nulla osta di massima alla realizzazione dell'impianto;

- Regione Puglia - Servizio LL.PP.- Ufficio Espropri, prot. n. 70660 del 17.12.2009, si astiene da emettere parere in quanto le opere non prevedono procedimenti espropriativi;

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Foggia, prot. 16894 del 07.04.2010, esprime parere favorevole, a condizione che:

3 La recinzione sia priva di cordoli in c.a. con montanti infissi del terreno. Deve essere escluso l'utilizzo di materiale cementizio per livellamento e stabilizzazione di aree al servizio degli impianti.

3 I montanti della struttura di sostegno dei pannelli fotovoltaici siano infissi direttamente nel terreno senza la realizzazione del cordolo in c.a. compatibilmente con le caratteristiche del terreno.

3 La pulizia dei pannelli sia effettuata utilizzando mezzi e detergenti ecocompatibili.

3 La scelta dei corpi illuminanti per l'illuminazione esterna sia conforme alla L.R. n. 15/2005 ed al R.R. n. 13/06 ai fini dell'inquinamento luminoso.

3 Dopo le operazioni di montaggio, il terreno sia riportato alla sua naturalità permettendo l'assorbimento delle acque piovane ed il naturale deflusso delle stesse.

3 L'eventuale diserbo delle aree interessate all'insediamento sia effettuato esclusivamente con mezzi meccanici essendo vietato l'utilizzo di diserbanti chimici.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta, Andria - Trani e Foggia, prot. n. 10880 del 13.01.2010, ritiene di non dover esprimere alcun parere di competenza in ordine alla realizzazione dell'impianto, in quanto:

3 L'impianto non ricade in ambiti paesaggistici di competenza statale ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta, Andria - Trani e Foggia, prot. n. 8982 del 29.09.2010, ritiene di non dover esprimere alcun parere di competenza in ordine alla realizzazione del cavidotto di connessione, in quanto:

3 Nonostante è prevista una esecuzione di scavo del cavidotto in parallelismo ed in attraversamento con il bene archeologico "Tratturello Foggia-Zapponeta", quest'ultimo non subirà nessuna alterazione sotto l'aspetto paesaggistico tenuto conto che verrà effettuata una lavorazione a raso dello stesso.

- Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico e Della difesa Civile - Comando Provinciale di Foggia, con nota prot. n.17395 del 22/12/2009, comunica che l'attività di costruzione ed esercizio della stazione di utenza a servizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto, non rientra tra le attività soggette all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi. Si precisa comunque che il titolare dell'impianto è tenuto all'attuazione di tutti gli adempimenti di cui agli artt. 2 e 3 del DPR N.37/98;

- Acquedotto Pugliese - Direz. Operat. - Unità Territoriale di Foggia, prot. n.26445 del 02/03/2010, comunica che non sono presenti opere di questa Società nelle aree interessate alla costruzione dell'impianto fotovoltaico e delle opere annesse;

- ASL Foggia - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con nota prot. n. 04/EDIL/MSA del 18.02.2010 esprime parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario;

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, prot. n. 9202 del 19.02.2010, rilascia nulla osta di competenza;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia, con nota prot. n. 488 del 19.01.2010 dall'istruttoria è emerso che i siti interessati dall'intervento in oggetto non sono risultano ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico pertanto non ha provvedimenti da adottare;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 3351 del 10.03.2010, rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione dell'impianto e della linea elettrica BT/MT, limitatamente a quelle parti che non interessano con attraversamenti e avvicinamenti le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società Satel Renewable S.r.l. in data 27/11/2008 e registrato a Foggia;

- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 4507 del 09.03.2010 rilascia nulla-osta per la costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico, subordinato all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione;

- Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente, con determina dirigenziale n.1953 del 29/06/2010, visto il parere tecnico espresso dal Comitato VIA, nella seduta del 17 giugno 2010, esprime parere favorevole in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di realizzazione del parco fotovoltaico della potenza di 3.6 Mwp nel Comune di Manfredonia;

- Comune di Manfredonia - 6° Settore - Manutenzione e Ambiente con prot. n.11103 del 25/06/2010,

esprime nulla osta ai fini della compatibilità urbanistica alla realizzazione della linea elettrica di connessione dell'impianto fotovoltaico, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni;

- Comune di Manfredonia con Delibera di Giunta Comunale n.241 del 23/06/2010, esprime parere favorevole;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto, prot. n.15233 del 15.10.2010, il parere è subordinato all'esito di saggi da effettuare nella zona dove ricade l'impianto, questi ultimi verranno eseguiti da ditte dotate della categoria OS25 e alla presenza continuativa di archeologi;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - prot. n. 49753 del 01.06.2010, ritiene l'impianto fotovoltaico conforme alle norme e non lesivo per il contesto agricolo nel quale viene inserito, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni nella realizzazione dell'impianto e più precisamente:

3 Divieto di utilizzazione gettate di cemento in loco;

3 Tutti i manufatti devono essere prefabbricati;

3 La recinzione deve essere realizzata lasciato ogni 10 m dei varchi di dimensioni 40X40 cm, o in alternativa la rete deve essere posta ad una altezza di 30 cm. dal suolo per il passaggio della fauna;

3 Non sono consentiti sbancamenti e movimentazione di suolo, fatta eccezione per le opere di fondazione degli edifici e delle cabine;

3 Non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatta eccezione per la fase di cantiere;

3 Nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo;

3 E' vietato l'utilizzo di diserbanti chimici ed altri fitofarmaci per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna dell'area;

- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, prot. n. 20292 del 22/03/2010 rilascia, per quanto di competenza il nulla osta;

- Ente Nazionali Assistenza al Volo, prot. n. 20292 del 22/03/2010 rilascia, per quanto di competenza il nulla osta;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio con nota prot.6319 del 14/10/2010 esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

3 Non sia realizzato l'impianto di illuminazione; deve essere ridotta l'altezza della recinzione ad una altezza massima di 1,50 m e deve essere prevista una piantumazione lungo la stessa, quale misura di mitigazione dell'intervento, di essenze arbustive della flora locale;

3 In merito alla realizzazione del cavidotto interrato, si prescrive il completo ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interessato, ed inoltre il ripristino, qualora fossero presenti, delle murature a secco a ridosso della strada.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento - Strutture Tecniche Provinciali BA/FG, con note prot. n. 54615 del 11/06/2010, esprime il proprio parere favorevole, giacché lo stesso non interferisce con linee di drenaggio e/o corsi d'acqua naturali e/o artificiali.

Rilevato che:

- Il Comune di Manfredonia con Delibera di Giunta Comunale n.241 del 23/06/2010 esprime parere favorevole in merito agli aspetti urbanistico - paesaggistici;

- il legale rappresentante della Società Satel Renewable S.r.l. ha dichiarato di avere la disponibilità delle aree, in virtù di contratti di locazione già sottoscritti;

- l'intervento non interessa aree sottoposte a vincolo dal "Piano di Tutela delle Acque" approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n.230 in data 20.10.2009;

- per quanto innanzi esposto, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la

volontà dell'amministrazione", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n.15324 del 21 ottobre 2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Successivamente alla chiusura di procedimento è pervenuto il parere del Consorzio per la Bonifica della Capitanata di Foggia ad integrazione del parere già espresso con nota n. 4996 del 08/03/2010, si è espresso nuovamente con parere favorevole con nota prot. 23467 del 05/11/2010, relativamente all'attraversamento con cavidotto elettrico della particella 45 del foglio 128 del comune di Manfredonia, intestato al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di bonifica, a condizione che:

3 L'attraversamento della fascia frangivento sia realizzato con la tecnica del directional drilling con una profondità di mt. 3.00 rispetto al piano di campagna attuale;

3 Particolare cura venga posta nella scelta del rivestimento protettivo del cavidotto al fine di evitare, anche nel tempo, interazioni con l'apparato radicale delle piante;

3 Prima dell'esecuzione dei lavori vengano trasmessi gli esecutivi dell'attraversamento sulla scorta dei quali questo Ente si riserva di rilasciare l'autorizzazione di competenza.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 3,60 MW, ubicato nel Comune di Manfredonia;

e delle relative opere connesse:

„ collegamento in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV di una nuova stazione elettrica (S.E.) 380/150 KV, da inserire in entra - esce alla linea a 380 Kv "Foggia - Andria", già autorizzata con le relative opere elettriche con Determina del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo n. 75 del 2 Marzo 2011 a favore della Develop S.r.l. per un parco eolico nel Comune di Manfredonia;

„ di una Cabina Utente all'interno del campo;

- in data 2 novembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Satel Renewable S.r.l. ed il Comune di Manfredonia l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 08/11/2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 012103 e della Convenzione al repertorio n. 012104;

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 77 del 2 Marzo 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 3,60 MW, come innanzi descritto, denominato "Cifaldi" ed ubicato nel Comune di Manfredonia.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED

INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n.13 del 18.10.2010;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Satel Renewable S.r.l. con sede legale in Foggia - Zona ASI - Località Incoronata, Partita IVA 03613740715 dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 3,60 MW, ubicato nel Comune di Manfredonia;

e delle relative opere connesse:

„ collegamento in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV di una nuova stazione elettrica (S.E.) 380/150 KV, da inserire in entra - esce alla linea a 380 Kv "Foggia - Andria", e già autorizzata con le relative opere elettriche con Determina del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo n.75 del 2 Marzo 2011 a favore della Develop S.r.l. per un parco eolico nel Comune di Manfredonia;

„ di una Cabina Utente all'interno del campo.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Satel Renewable S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art.1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n.13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, e dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Manfredonia.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 14 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino